



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 251 del 08/08/2025

Oggetto: PARZIALE MODIFICA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 248 DEL 05/08/2025

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 248 del 05/08/2025 avente oggetto: “ORDINANZA INTERDIZIONE DOCCE CALDE E FREDDI STABILIMENTI BALNEARI RIUNITI PANCALDI ACQUAVIVA – VIALE ITALIA N. 56, LIVORNO.”;

Vista la nota integrativa, pervenuta con prot. n. 107765 in data 08/08/2025, con la quale l'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Livornese, dopo i rilievi condotti da personale USL nel pomeriggio del 07/08/2025, comunica che:

“... ”

- 1. le docce fredde situate tra i Pancaldi e Acquaviva (zona “Rena”) hanno linea individuale e diretta dal punto di erogazione ASA, sono già state bonificate con iperclorazione shock e sostituzione dei terminali e non state al momento campionate. Per questi motivi, non essendo mai stata proposta chiusura in via preventiva di un impianto idrico ma solo dopo campionamento positivo per presenza di Legionella, la doccia fredda della zona “Rena” può rimanere aperta;*
- 2. Acquaviva ha tre punti doccia: l'Ordinanza è valida per le docce calde (tra zona ristorante e gabbione) e le docce fredde della zona toilette. Le docce fredde della zona solarium sono servite da linea autonoma e diretta senza interferire con i punti doccia oggetto di chiusura, sono state bonificate con iperclorazione shock e sostituzione dei terminali, non sono state campionate e quindi, per gli stessi motivi sopra indicati, possono rimanere aperte;*
- 3. le docce presenti a bordo piscina rientrano nell'Ordinanza ovvero devono rimanere chiuse;*
- 4. l'Ordinanza può rimanere immutata per le docce Pancaldi”;*

Considerato che la nota AUSL sopracitata è corredata da documenti integrativi trasmessi dal soggetto interessato ad attestazione degli interventi effettuati dallo stesso sugli impianti alla data del 05/08/2025;

Preso atto delle valutazioni tecnico – scientifiche espresse da AUSL nella nota sopra indicata;

Considerato pertanto di dover procedere ad una modifica dell'Ordinanza n. 248 del 05/08/2025 in conformità alle indicazioni fornite da AUSL nella citata nota prot. n. 107765/2025 escludendo dall'ordine di interdizione specifiche docce per come nella stessa descritte mantenendo al contempo l'ordine di interdizione per tutti i restanti punti doccia non ricompresi ed elencati nel dispositivo del presente atto;

Preso atto che lo stabilimento balneare in questione risulta gestito dalla società “Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva S.p.A.” C.F./P.I. 00131990491, con sede legale in Viale Italia n. 53 – Livorno;

Visto il D. Lgs. 31 del 02/02/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

Viste le Linee Guida per la Prevenzione ed il controllo della Legionellosi del 07/05/2015;

Visto l'art. 32 “*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*” della Legge n. 833 del 23/12/1978 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il quale demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, in relazione alle competenze del Sindaco relativamente all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

REVOCA

nei confronti della società “Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva S.p.A.” C.F./P.I. 00131990491 in qualità di soggetto gestore degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore l'ordine di interdizione all'utilizzo delle docce di seguito individuate:

1. docce fredde situate tra Pancaldi e Acquaviva – zona “Rena”;
2. docce fredde Acquaviva zona solarium;

STABILISCE

che rimane valido l'ordine di interdizione, di cui all'Ordinanza n. 248 del 05/08/2025, su tutti i punti doccia non espressamente richiamati dal presente atto nel dispositivo di revoca di cui sopra;

ORDINA

alla società “Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva S.p.A.” C.F./P.I. 00131990491 in qualità di soggetto gestore degli Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore di dare corretta e chiara comunicazione al pubblico e a tutti gli utenti degli impianti citati nella presente Ordinanza e nella precedente Ordinanza n. 248/2025 circa la sussistenza di un ordine di interdizione mediante cartellonistica da mantenere costantemente

affissa in loco, fino alla sussistenza delle condizioni di interdizione;

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza sia notificata alla società “Stabilimenti Balneari Riuniti Pancaldi & Acquaviva S.p.A.” C.F./P.I. 00131990491 con PEC: stabilimentipancaldi@lamiappec.it
- 2) che il presente Provvedimento sia trasmesso, per opportuna conoscenza e per le attività ed i controlli di rispettiva competenza, a:
 - Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione – Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione zona Livornese;
 - Settore Polizia Locale;
 - Settore Sviluppo Economico, Commercio e Turismo;
- 3) che il Settore Ambiente e Transizione Ecologica, attraverso i canali istituzionali e la rete civica, fornisca adeguata informazione alla cittadinanza, sia dell'adozione del presente provvedimento, sia del successivo rientro dei parametri entro quelli previsti dalla normativa vigente in esito ai controlli di competenza dell'Azienda U.S.L.

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), il presente Provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: LAMI MASSIMILIANO

Livorno li, 08/08/2025

IL II ViceSindaco

LIBERA CAMICI / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 89e940e41e26524496320eca49beb699b3e063086575912c3d80a9dd8680c912

Firme digitali presenti nel documento originale

LIBERA CAMICI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.251/2025

Data: 08/08/2025

Oggetto: PARZIALE MODIFICA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 248 DEL 05/08/2025



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b3d92dc5d210c56a_p7m&auth=1

ID: b3d92dc5d210c56a